

TITOLO V - IGIENE DELL'AMBIENTE FISICO DI VITA

CAPO I - NORME INERENTI LE ACQUE METEORICHE

Art. 138 - Acque meteoriche.

1. Le strade, le piazze e tutte le aree d'uso pubblico devono essere provviste d'idonee opere per il facile scolo delle acque meteoriche.
2. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e dai suoli di zona fabbricata devono essere idoneamente allontanate a cura dei proprietari.
3. Le acque meteoriche o di drenaggio devono essere recapitate nella rete pubblica di scolo delle acque meteoriche. Nelle zone non servite da pubblica fognatura la rete delle acque meteoriche o di drenaggio deve essere separata da quella delle acque luride; il loro recapito deve avvenire in corpo idrico superficiale o per dispersione sul terreno, ove possibile, evitando comunque ristagno d'acqua e impaludamenti.
4. Le cunette stradali sono destinate esclusivamente al convogliamento delle acque pluviali.
5. I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione urbanistica, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce che possono costituire fonte di inconveniente igienico.

Art. 139.- Deflusso delle acque.

1. La progettazione di insediamenti di superficie edificabile superiore a 10.000 mq deve essere corredata da una relazione idraulica nella quale siano identificate le soluzioni per evitare che l'impermeabilizzazione dell'area e l'evacuazione delle acque meteoriche possa comportare problemi di tenuta alla rete scolante presente.
2. Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque, ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque.

Art. 140 - Bacini per la raccolta delle acque

1. I bacini per la raccolta d'acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, oltre a quanto disposto da specifiche norme, devono avere pareti e fondo perfettamente a tenuta naturale o artificiale.
2. I proprietari devono installare apposita recinzione metallica d'altezza non inferiore a m. 2, atta a prevenire incidenti; devono inoltre essere usati mezzi idonei di disinfestazione al fine di prevenire la moltiplicazione d'insetti.

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI IN ACQUE SUPERFICIALI, NEL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO.

Art. 141 – Requisiti generali.

1. Fermo restando quanto già previsto dalla normativa vigente, gli scarichi delle acque reflue domestiche, non convogliabili in pubblica fognatura, possono recapitare in acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo previo trattamento che, in relazione al recapito

finale, e quindi ai processi biologici e chimici in esso attuabili, ne garantisca una rapida degradazione biochimica ed il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 142 – Definizioni e parametri di potenzialità inquinante.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente titolo, fermo restando quanto già definito dalle normative speciali, valgono le seguenti definizioni:
 - a) acque superficiali: i sistemi idrici nei quali è mediamente presente acqua corrente in tutti i periodi dell'anno;
 - b) suolo: lo strato superficiale del terreno immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione, ivi compresi i sistemi drenanti tipo scoline, fossi poderali e interpoderali che convogliano acqua in seguito ad eventi meteorici;
 - c) abitante equivalente (a.e.): unità di misura atta ad esprimere in termini omogenei e confrontabili il carico organico di una particolare utenza civile o industriale.
2. Al fine di valutare la potenzialità inquinante degli scarichi provenienti dalle acque reflue domestiche in termini di “abitanti equivalenti” vengono definiti i seguenti parametri:
 - a) casa di civile abitazione: per il calcolo degli “abitanti equivalenti” si procede al conteggio dei posti letto:
 - 1) per camere da letto con superficie fino a 14 mq.: 1 a.e.
 - 2) per camera da letto con superficie oltre a 14 mq.: 2 a.e.
 - b) albergo o complesso ricettivo: si procede al conteggio con le stesse modalità previste per le case di civile abitazione, aggiungendo 1 a.e. ogni qual volta la superficie di una stanza è aumentata di 6 mq. oltre i 14 mq.;
 - c) fabbriche o laboratori artigianali: ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività: 1 a.e.
 - d) ditte e uffici commerciali: ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività: 1 a.e.
 - e) Ristoranti e trattorie: per il calcolo degli “abitanti equivalenti” si determina la massima capacità recettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20 mq. e si attribuisce - 1 a.e. ogni 3 persone così risultanti.
 - f) Bar, circoli e simili: si procede al conteggio con le stesse modalità previste per ristoranti e trattorie calcolando 1 a.e. ogni 7 persone.
 - g) Cinema, stadi e teatri: ad ogni trenta utenti corrisponde 1 a.e.
 - h) scuole: ad ogni 10 frequentati calcolati sulla massima potenzialità corrisponde 1 a.e.

Art. 143 - Autorizzazione allo scarico.

1. L'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo (ovvero non recapitanti in pubblica fognatura) delle acque reflue domestiche, compete al Comune, che la rilascia in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, su parere dell'ARPA, cui la normativa vigente attribuisce la funzione di vigilanza in materia di tutela delle acque.
2. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.L. 11 maggio 1999, n. 152. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un

anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

3. Nelle località servite da pubbliche fognature si applicano le disposizioni del regolamento di fognatura.

Art. 144 - Prescrizioni per lo scarico di liquami provenienti da insediamenti civili di classe A.

1. Il convogliamento delle acque reflue domestiche deve avvenire con opere di scarico e reti fognarie interne conformi per caratteristiche a quanto stabilito dal regolamento di fognatura e relative prescrizioni tecniche.
2. Le acque di rifiuto degli insediamenti inferiori a 50 vani o a 5000 mc. e con una capienza inferiore a 50 abitanti equivalenti devono essere chiarificate in vasca Imhoff la cui posa in opera ed il cui dimensionamento deve avvenire in conformità delle disposizioni dell'allegato A della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977.
3. Per gli insediamenti esistenti, alla data del 14/2/83, è ammessa la chiarificazione in vasca settica di tipo tradizionale, purché adeguatamente dimensionata secondo i parametri del richiamato allegato A.
4. Nel caso di recapito diretto in acque superficiali, oltre alla chiarificazione, deve essere previsto un ulteriore trattamento mediante la posa in opera di filtro batterico aerobico adeguatamente dimensionato secondo i parametri e le modalità di cui al successivo art. 146.
5. Nel caso di recapito nel suolo, oltre alla chiarificazione, lo scarico dovrà essere sottoposto ad uno dei trattamenti di seguito indicati secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) fitodepurazione
 - b) subirrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili)
 - c) subirrigazione con dispersione (per terreni permeabili)
 - d) filtro aerobico
 - e) altro trattamento adeguatamente documentato e dimensionato.
6. I trattamenti delle acque reflue domestiche d'insediamenti superiori a 50 vani o 5000 mc. o con una capienza superiore a 50 abitanti equivalenti devono essere determinati e dimensionati con riferimento alla capienza dell'insediamento ed in funzione delle caratteristiche idrologiche e qualitative del corpo ricettore. In ogni caso i livelli di trattamento non potranno essere inferiori a quelli conseguibili attraverso trattamenti di depurazione realizzabili con le tecniche di cui al comma 5.

Art. 145 - Pozzi neri.

1. Sono vietate nuove installazioni di pozzi neri o fosse a tenuta.
2. I pozzi neri installati in data antecedente al 14/2/83 devono essere rimossi o riempiti di idonei materiali inerti entro i termini stabiliti da specifiche ordinanze del Sindaco da adottarsi nell'ambito di piani di risanamento.

Art. 146 - Parametri e caratteristiche costruttive degli impianti di trattamento.

1. Le modalità di realizzazione e il dimensionamento degli impianti di trattamento, di cui al

presente capo II, sono stabilite in apposito allegato tecnico predisposto dall'ARPA entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento ed approvato dalla Giunta Comunale entro il termine di un anno dalla suddetta data.

Art. 147 - Manutenzione e pulizia dei manufatti di scarico.

1. I titolari dello scarico devono provvedere alla regolare pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento degli scarichi secondo le modalità previste dall'Allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4/2/77 e comunque in modo tale da garantire il regolare funzionamento delle opere.

CAPO III - DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO DI LIQUAMI CIVILI E DELLE DEIEZIONI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.

Art. 148. - Spandimento dei liquami provenienti da acque reflue domestiche - classe A della L.R. n. 7 del 1983.

1. È vietato utilizzare liquami provenienti da pozzi neri, fosse biologiche e fosse Imhoff, per spandimenti anche ai fini agronomici.
2. Lo spandimento dei liquami di cui al comma 1, è consentito unicamente quando gli stessi vengano precedentemente immessi in vasche di contenimento di liquami zootecnici dell'allevamento, annesso alla civile abitazione, e vi restino stoccati per il tempo che la normativa di settore fissa per gli altri liquami.

Art. 149 - Prescrizioni per lo spandimento di liquami zootecnici.

1. Lo spandimento di liquami zootecnici deve avvenire secondo le modalità e le prescrizioni dettate dalle vigenti norme di settore nonché dalle norme integrative e di dettaglio del presente regolamento.
2. Lo spandimento dei liquami zootecnici non deve determinare inconvenienti igienico-sanitari.
3. La ricopertura dei liquami deve essere effettuata nel tempo massimo di 24 ore e con modalità tali da impedire il persistere d'odori nauseabondi ed il proliferare d'insetti molesti. A tal fine, il Sindaco può disporre, limitatamente a zone circoscritte e su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, che lo spandimento venga effettuato con sistemi d'interramento immediato.

Art. 150 – Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente titolo, si definisce "letame" ciascuna delle tipologie di deiezioni zootecniche di seguito indicate, purché sottoposte ad adeguata maturazione in cumulo:
 - a) materiale palabile derivante dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera;
 - b) le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico e/o meccanico dei liquami;
 - c) le deiezioni provenienti da allevamenti avicoli miscelate con paglia ed altri materiali

vegetali o rese palabili mediante processi d'essiccazione o disidratazione;

- d) le frazioni ispessite e rese palabili, comunque destinate all'utilizzazione agronomica, derivanti da processi di trattamento aerobico dei liquami, effettuato senza aggiunte di sostanze chimiche dannose per l'ambiente e la salute, finalizzate a migliorare le caratteristiche agronomiche dei liquami di partenza.
2. Per "adeguata maturazione in cumulo" si deve intendere un processo di fermentazione, preceduto da eventuale miscelazione con materiale cellulosico o con preparati atti a favorire il processo di maturazione e ad evitare e limitare esalazioni maleodoranti, protratto per un tempo sufficientemente lungo in modo che il prodotto che ne deriva si presenti stabilizzato ed umificato. Il suddetto prodotto stabilizzato deve possedere potere ammendante in quanto in grado di contribuire a migliorare le caratteristiche fisico-chimiche del terreno agrario.

Art. 151 - Prescrizioni per lo spandimento del letame ed in generale delle deiezioni solide.

1. I materiali definibili come letame possono essere utilizzati su qualsiasi suolo agricolo, senza prescrizioni d'impiego, nel rispetto delle finalità agronomiche.
2. Gli effluenti zootecnici che non sono stati sottoposti ad adeguata maturazione in cumulo secondo le tecniche indicate all'art. 150, comprese le polline essiccate provenienti da allevamenti di galline ovaiole, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) i terreni concimati con questo tipo di materiale organico possono essere destinatari di altri derivati organici impiegati, purché nel rispetto dei quantitativi massimi di azoto previsti dalla buona pratica agricola;
 - b) presso la sede degli allevamenti avicoli a terra e degli allevamenti cunicoli con un numero di capi superiore a 20.000 unità e presso tutti gli allevamenti di galline ovaiole, deve essere tenuto un apposito registro, regolarmente vidimato dal Comune, quando si tratta di sola sostanza solida, o dalla Autorità competente ad autorizzare lo spandimento, quando si tratta di liquame zootecnico. Sul registro deve essere annotata, entro 48 ore dalla somministrazione, la quantità e la destinazione della sostanza organica sparsa su terreno agricolo o ceduta. Il registro deve essere conservato presso il luogo di produzione del materiale, a disposizione degli organi di vigilanza;
 - c) entro 24 ore dallo spandimento, il materiale deve essere distribuito con omogeneità sul terreno agricolo ed interrato, in modo da evitare esalazioni maleodoranti e sviluppo d'insetti. Se l'utilizzo avviene in prossimità dei centri urbani, l'interramento dovrà avvenire entro la giornata in cui viene effettuato lo spandimento;
 - d) la distribuzione sul terreno del materiale in questione non può essere effettuata in concomitanza di precipitazioni atmosferiche;
 - e) è consentito lo spandimento su terreni adibiti a frutteto o vigneto ove si pratici l'inerbimento permanente, senza l'obbligo dell'interramento, limitatamente al periodo compreso tra il 1 Ottobre ed il 30 Maggio, a condizione che la distribuzione consenta la creazione di un sufficiente strato di pacciame, che il materiale sia stato sottoposto ad adeguata maturazione in cumulo e che siano evitate esalazioni;
 - f) nel periodo compreso tra i mesi di marzo ed ottobre, le lettiere degli allevamenti avicoli, con infestazioni in atto potenziali, prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni devono essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida. I titolari devono conservare copia della fattura d'acquisto degli insetticidi impiegati a tali scopi,

da esibire in occasione d'eventuali ispezioni.

CAPO IV - IGIENE DEL SUOLO.

Art. 152 - Pulizia del suolo.

1. Coloro che per qualsiasi titolo ne hanno l'uso, sono tenuti a provvedere in solido alla pulizia delle aree, degli spazi, dei viali, dei cortili, dei passaggi di ragione privata che li fronteggiano.
2. Oltre alla pulizia delle aree di cui al comma 1, i proprietari sono tenuti ad effettuare sistematici interventi di lotta ai parassiti e ad adottare le cautele necessarie ad evitare che dette aree divengano ricettacolo degli stessi.
3. I concessionari di suolo pubblico sono tenuti a provvedere alla pulizia delle aree in concessione.

Art. 153 - Protezione del suolo dall'inquinamento. Depositi esterni.

1. Gli stoccaggi esterni fuori terra di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e rifiuti, anche se recuperabili, devono essere realizzati e condotti in modo da non produrre inquinamento del suolo ed inconvenienti igienici o fastidi al vicinato. I materiali di costruzione dei contenitori devono essere compatibili con le sostanze detenute e resistenti all'eventuale azione corrosiva.
2. Le piazzole prescelte per la destinazione dello stoccaggio devono essere poste a distanza di sicurezza dal transito di veicoli, dalla movimentazione di merci diverse, da pozzetti e caditoie, da terreno nudo e da acque superficiali correnti o stagnanti.
3. Ogni stoccaggio costituito da uno o più recipienti mobili quali fusti, barili, taniche, cisternette o serbatoi carrellabili, deve essere posto su pavimentazione piena, su sede dotata di pozzetto di raccolta per gli sversamenti e di cordolo perimetrale di altezza minima di 20 cm. I contenitori possono essere movimentati solo quando ben chiusi. Eventuali travasi vanno effettuati all'interno della piazzola di stoccaggio.
4. Per lo stoccaggio di piccoli quantitativi sono ammessi sistemi di contenimento a cassonetto, fabbricati allo scopo purché garantiscono la medesima efficacia.
5. I cassoni scarrabili destinati alla raccolta dei rifiuti recuperabili devono essere a tenuta stagna.
6. I recipienti fissi quali serbatoi, silos, cisterne o simili devono essere posti a terra, su pavimentazione piena, su sede dotata di bacino di contenimento di volume complessivo non inferiore alla capacità utile del serbatoio più voluminoso. Il bacino deve essere inoltre fornito di pozzetto per il recupero liquidi di percolazione e provvisto di copertura atta ad impedire l'accumulo delle acque piovane. Non sono ammessi i condotti di scarico. Il volume utile del bacino non può essere utilizzato per il deposito di altri prodotti o materiali. Nella costruzione, localizzazione e posa in opera dei manufatti posti a contenimento dei depositi deve aversi riguardo alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei prodotti stoccati.
7. Non possono essere detenute nella stessa sede né venire a contatto durante la posa o la movimentazione, materie tra loro incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, tossici, nocivi, ovvero allo sviluppo di pericolose quantità di calore.

Art. 154 – Rifiuti.

1. La disciplina dei rifiuti è contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avente natura di legge quadro e nelle leggi regionali di dettaglio. Il presente regolamento detta norme integrative e d'ulteriore dettaglio per la tutela delle diverse matrici ambientali non altrimenti protette.
2. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come pure la pulizia delle aree pubbliche, vengono praticati in conformità al regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
3. È vietato spargere, depositare in recipienti aperti, accumulare sul suolo pubblico o negli spazi o terreni privati, rifiuti, sostanze putrescibili, materiali infetti o capaci di svolgere emanazioni insalubri o moleste, carcasse in attesa di seppellimento.
4. Le aree scoperte entro il perimetro del centro abitato devono essere, se necessario, idoneamente recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, residui industriali, materiali, oggetti e scorie di qualsiasi natura.
5. In ogni caso le operazioni inerenti i rifiuti non deve dar luogo a sviluppo di parassiti o determinare inconvenienti per il vicinato.

CAPO V IGIENE DELL'ARIA.

Art. 155 - Impianti produttivi e di servizio.

1. Per la costruzione, l'attivazione e la conduzione degli impianti con emissioni in atmosfera, si applicano le norme di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e successive integrazioni. Restano salvi i provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a mente degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.
2. I camini d'emissione degli impianti produttivi devono essere portati oltre il colmo del tetto dello stabilimento. Sono fatti salvi i casi d'impossibilità dovuti a motivazioni tecniche specifiche o a vincoli urbanistici, sempre che non vi siano inconvenienti igienici o rischi per la salute. Ad esclusione delle attività che per loro natura si svolgono all'aperto quali cantieri stradali, cantieri edili ed attività simili, tutte le lavorazioni ed i relativi impianti, in grado di produrre emissioni in atmosfera, devono essere svolte in ambienti confinati, chiusi e al coperto. Per le attività che obbligatoriamente devono svolgersi all'aperto devono essere adottati tutti d'accorgimenti atti e a contenere la dispersione degli inquinanti.
3. I serbatoi contenenti prodotti facilmente evaporabili devono essere dotati d'impianti per la captazione ed abbattimento dei gas o vapori. Durante il carico e lo scarico deve inoltre essere evitata qualsiasi fuoriuscita di liquido o di vapori tramite sistemi di polmonazione in cisterna.

Art. 156 - Depositi e trasporti polverulenti.

1. I cumuli di materie prime o di rifiuti, classificabili come pericolosi, in grado di liberare polveri per sollevamento eolico o a causa d'operazioni di carico e scarico, devono essere detenuti al coperto in ambienti chiusi. La norma si estende a polveri e fibre la cui innocuità non sia sufficientemente documentata.
2. Se tale sistemazione non è tecnicamente possibile il ricovero all'aperto è ammesso solo in appositi contenitori a tenuta, quali big-bag, silos o serbatoi verticali dotati d'impianto

filtrante sugli sfiati.

3. Le attività che richiedono l'utilizzo di aree cortilizie per il deposito in cumuli all'aperto di materie prime o rifiuti, non classificabili come pericolosi, sono tenute a confinare l'area mediante pannelli prefabbricati sui tre lati di altezza minima 2.50 mt. e a provvedere alla piantumazione di essenze idonee a costituire siepi di contenimento delle diffusioni polverulente. I cumuli devono essere mantenuti bagnati.
4. Gli autocarri che trasportano sabbia, argilla, terrame, ghiaia, granaglie e materiali simili in grado di liberare polveri con il movimento del mezzo o per trasporto eolico, devono essere dotati di adeguati mezzi di protezione come teli di copertura.

Art. 157 - Fumi o esalazioni moleste.

1. È vietato bruciare all'aperto pneumatici, residui di gomma o di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari e altri materiali che possano originare fumo od esalazioni moleste.
2. Le esalazioni moleste provenienti da rifiuti, allevamenti e cumuli di deiezioni sono disciplinate dalle specifiche disposizioni del presente titolo.

Art. 158 - Pulizia indumenti e tappeti.

1. È vietato spolverare o battere indumenti personali, tappeti od altri oggetti d'uso domestico, in aree pubbliche o di uso pubblico, quando ciò possa arrecare danno o molestia ai passanti o al vicinato.

Art. 159 - Depositi odorigeni. Compostaggio.

1. Non possono essere detenuti all'aperto, anche solo temporaneamente, sostanze e materiali in grado di produrre emissioni maleodoranti o tali da dar luogo a rilevante sviluppo di parassiti.
2. Le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli che detengono sostanze e materiali che vanno incontro a fermentazione o putrefazione devono depositarli in modo da evitare la produzione di esalazioni moleste.
3. Il compostaggio domestico di residui vegetali provenienti da orti e giardini o il compostaggio di rifiuti di cucina limitatamente alla frazione vegetale, quando l'area verde di pertinenza dell'abitazione è inferiore a 1000 mq o distante meno di 10 mt dal confine di altra proprietà, può essere effettuato esclusivamente con compostiera riparata .

CAPO VI - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.

Art. 160 - Definizioni

1. Sono definite Radiazioni non ionizzanti a frequenze estremamente basse (ELF) le onde elettromagnetiche con frequenze comprese fra 0 Hz e 10 Khz.
2. Sono definite Radiofrequenze le onde elettromagnetiche con frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Mhz.
3. Sono definite Microonde le onde elettromagnetiche con frequenze comprese tra 300 Mhz e 300 Ghz.

Art. 160 bis - Radiazioni ELF (frequenza industriale di 50 Hz) - Radiofrequenze e Microonde.

1. Le cabine elettriche di trasformazione MT/BT devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 10 bis del presente Regolamento.
2. L'esposizione della popolazione a Radiofrequenze e Microonde sarà improntata alla minimizzazione del rischio e al principio di cautela.

Art. 160 ter - Autorizzazioni.

1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL, con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44/1995, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381/1998 e delle disposizioni di cui alla L.R. n. 30/2000 e sua direttiva n. 197/2001, così come modificate dalla L.R. n. 30/2002.
2. I sistemi radioamatoriali ed ad uso della protezione civile devono dare semplice comunicazione al Sindaco, ad ARPA ed all'AUSL entro 20 giorni dall'installazione indicando le caratteristiche tecniche dell'impianto.
3. L'ente gestore, ad avvenuta attivazione dell'impianto, ne dovrà dare comunicazione ad ARPA ed AUSL, provvedendo ad eseguire misure di campo elettromagnetico nei punti critici ed alle massime condizioni di funzionamento dell'impianto considerato.

Art. 160 quater - Impiego d'apparecchiature emittenti radiazioni non ionizzanti in medicina, estetica, disinfezione e sterilizzazione..

1. Chiunque impieghi apparecchiature emittenti radiazioni non ionizzanti a scopo terapeutico, d'estetica o per disinfestazione e sterilizzazione, con l'esclusione delle apparecchiature ad uso domestico, deve darne comunicazione all'AUSL entro 20 giorni dall'installazione dell'apparecchiatura.
2. In particolare per laser, marconiterapia, radar terapia, magnetoterapia e lampade a raggi ultravioletti dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

Laser	Marconi - Radar terapia - Magnetoterapia	Radiazioni Ultraviolette
Classe d'appartenenza	Frequenza	Spettro d'emissione
Lunghezza d'onda d'emissione	Potenza nominale	Irradianza
Potenza massima	Tipo d'emettitore	Densità di flusso radiante